



THE PREMIUM CLOUD

**DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE DENOMINATO “PIANO DI RSU 2023 – 2027”**

(redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e secondo lo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Consob n. 11971/1999)

PREMESSA

Il presente documento informativo è redatto ai sensi dall'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), dell'art. 84-*bis*, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (il "**Documento Informativo**").

Il Documento Informativo ha ad oggetto il piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "*Piano di RSU 2023 - 2027*" (il "**Piano RSU**" o il "**Piano**"), rivolto ai Dipendenti (come *infra* definiti) delle società del gruppo facente capo a WIIT S.p.A. ("**WIIT**" o la "**Società**"), con esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT (il "**Consiglio di Amministrazione**"). Il Piano sarà sottoposto, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di WIIT (l' "**Assemblea**") prevista per il 4 maggio 2023 (in unica convocazione).

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, se disponibili, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (<http://www.wiit.cloud/>), nella Sezione "Investors", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Il Piano RSU non si qualifica quale piano di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 3 del TUF e dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti Consob.

DEFINIZIONI

Come richiesto dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti si riporta di seguito un elenco di definizioni volte a illustrare il significato dei termini, di uso non comune, utilizzati nel presente Documento Informativo.

“Assemblea”		L'assemblea degli azionisti di WIIT.
“Azioni”		Le azioni ordinarie di WIIT quotate sull'EXM.
“Beneficiari”		I beneficiari del Piano, da individuarsi ad insindacabile giudizio da parte del Consiglio di Amministrazione tra i Dipendenti.
“Budget Annuale di Gruppo”		Il <i>budget</i> annuale del Gruppo WIIT approvato dal Consiglio di Amministrazione.
“Claw back”		Meccanismo di revoca o restituzione che prevede, a seconda dei casi, la revoca delle RSU Attribuite o la restituzione delle Azioni assegnate.
“Consiglio di Amministrazione”	di	Il consiglio di amministrazione <i>pro tempore</i> della Società oppure, in sua vece, i suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, i quali effettueranno ogni valutazione relativa al Piano, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal Regolamento.
“Data del Documento Informativo”		Il 15 marzo 2023.
“Data di Attribuzione RSU”		La data in cui il Consiglio di Amministrazione delibererà il numero di RSU da attribuire ad ogni Beneficiario.
“Data di Cessazione”		Il 31 dicembre 2027.
“Data di Maturazione”		La Data di Maturazione come identificata nel Paragrafo 2.2, a seconda dei casi, nel Sotto-Paragrafo “Maturazione delle RSU Attribuite” o nel Sotto-Paragrafo “Maturazione delle RSU Attribuite a seguito di un Evento Rilevante”.
“Delisting”		L'approvazione di deliberazioni di operazioni dalle quali derivi la revoca dalla quotazione e dalle negoziazioni dall'EXM delle Azioni.
“Dipendenti”		I lavoratori dipendenti delle società del Gruppo, con esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche.
“EBITDA Consolidato”	Adjusted	Il valore dell'EBITDA adjusted consolidato del Gruppo risultante dal bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione a ciascuno degli esercizi considerati dal presente Piano. L'EBITDA Adjusted Consolidato non dovrà tener conto di eventuali costi relativi alla remunerazione variabile degli amministratori esecutivi maturata o erogata nell'esercizio di riferimento.
“EBITDA Adjusted Target”		Il valore dell'EBITDA adjusted consolidato del Gruppo da conseguire in relazione a ciascuno degli esercizi considerati dal presente Piano, come definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Budget Annuale di Gruppo riferito a ciascuno degli esercizi, a cui vanno sommati i costi relativi alla remunerazione variabile degli amministratori esecutivi accantonati. In caso di operazioni

	di acquisizione o cessione di partecipazioni e/o aziende (o rami d'azienda) da parte del Gruppo WIIT, il Consiglio di Amministrazione di WIIT avrà la facoltà di modificare l'EBITDA Adjusted Target dell'esercizio di riferimento in cui si sono perfezionate le operazioni per tenere conto delle stesse.
"EXM"	Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
"Giorno Lavorativo"	Qualsiasi giorno diverso da un sabato e da una domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche sono autorizzate alla chiusura nella città di Milano.
"Gruppo" o "Gruppo WIIT"	WIIT e tutte le società controllate, direttamente o indirettamente, da WIIT ai sensi dell'art. 93 del TUF.
"Obiettivi di Performance"	Gli obiettivi del Piano il cui raggiungimento determina la maturazione delle RSU.
"Offerta"	L'inizio del periodo di adesione a un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni della Società ai sensi dell'articolo 102 e seguenti del TUF.
"Primo Ciclo di Attribuzione"	Ha il significato ad esso attribuito nel Paragrafo 4.2.
"Quarto Ciclo di Attribuzione"	Ha il significato ad esso attribuito nel Paragrafo 4.2.
"Rapporto"	Il rapporto di lavoro dipendente tra il Beneficiario e la Società o una delle Società Controllate.
"Regolamento"	Il regolamento del Piano.
"Restricted Stock Units" o "RSU"	I diritti condizionati oggetto del Piano, gratuiti e non trasferibili <i>inter vivos</i> , ciascuno dei quali attributivo del diritto ai Beneficiari all'assegnazione a titolo gratuito di un'Azione nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento.
"RSU Attribuite"	Le RSU attribuite dalla Società ai Beneficiari secondo le modalità previste dal Regolamento.
"RSU Maturate"	Le RSU Attribuite per cui siano verificate le condizioni di maturazione stabilite dal Regolamento.
"Secondo Ciclo di Attribuzione"	Ha il significato ad esso attribuito nel Paragrafo 4.2.
"Società Controllate"	Tutte le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società ai sensi dell'art. 93 del TUF.
"Terzo Ciclo di Attribuzione"	Ha il significato ad esso attribuito nel Paragrafo 4.2.

1. I SOGGETTI DESTINATARI

I beneficiari del Piano sono i Dipendenti del Gruppo WIIT – con esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche – da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT

Condizione necessaria per partecipare al Piano e ricevere la consegna delle Azioni è che il Beneficiario, per tutto il periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e la Data di Maturazione (estremi inclusi), abbia mantenuto in essere un Rapporto con la Società.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivo del piano

Il Piano di RSU, in linea con la regolamentazione applicabile nonché con la migliore prassi in materia, è volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle Azioni WIIT allineando, al contempo, l'interesse economico dei Beneficiari a quello degli azionisti.

Il Piano di RSU persegue infatti i seguenti obiettivi:

- incentivare i Beneficiari al raggiungimento dei risultati di andamento gestionale del Gruppo WIIT;
- allineare gli interessi dei Beneficiari agli interessi degli azionisti e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo;
- fidelizzare le risorse chiave del Gruppo WIIT, incentivandone la permanenza nello stesso;
- salvaguardare la competitività del Gruppo WIIT sul mercato del lavoro.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Maturazione delle RSU Attribuite

La maturazione delle RSU sarà soggetta alle condizioni di seguito descritte nel presente Paragrafo 2.2, Sotto-Paragrafo "Maturazione delle RSU Attribuite" ove nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2026 non si sia perfezionato uno dei seguenti eventi (gli "**Eventi Rilevanti**"): (i) Cambio di Controllo; (ii) Delisting; (iii) Offerta.

Ai fini del presente Paragrafo 2.2, Sotto-Paragrafo "Maturazione delle RSU Attribuite", la Data di Maturazione coincide con la data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di WIIT del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

Le RSU Attribuite nel Primo Ciclo di Attribuzione giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato qui di seguito descritte. In particolare, la maturazione delle RSU è subordinata al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Performance:

- a) la prima tranche, pari al 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2023;
- b) la seconda tranche, pari al 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2024;
- c) la terza tranche, pari al 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2025;
- d) la quarta tranche, pari al 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio

consolidato della Società al 31 dicembre 2026, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2026.

Le RSU Attribuite nel Secondo Ciclo di Attribuzione giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato qui di seguito descritte. In particolare, la maturazione delle RSU è subordinata al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Performance:

- a) la prima tranche, pari al 33,3% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2024;
- b) la seconda tranche, pari al 33,3% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2025;
- c) la terza tranche, pari al 33,3% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2026, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2026.

Le RSU Attribuite nel Terzo Ciclo di Attribuzione giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato qui di seguito descritte. In particolare, la maturazione delle RSU è subordinata al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Performance:

- a) la prima tranche, pari al 50% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2025;
- b) la seconda tranche, pari al 50% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2026, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2026.

Le RSU Attribuite nel Quarto Ciclo di Attribuzione giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato qui di seguito descritte. In particolare, la maturazione delle RSU è subordinata al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Performance: la (prima e unica) *tranche*, pari al 100% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura se l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2026, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2026.

Maturazione delle RSU Attribuite a seguito di un Evento Rilevante

La maturazione delle RSU sarà soggetta alle condizioni di seguito descritte nel presente Paragrafo 2.2, Sotto-Paragrafo "Maturazione delle RSU Attribuite a seguito di un Evento Rilevante" ove nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2026 si verifichi un Evento Rilevante.

Ai fini del presente Paragrafo 2.2, Sotto-Paragrafo "Maturazione delle RSU Attribuite a seguito di un Evento Rilevante", la Data di Maturazione coincide con la posteriore tra: (i) la data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di WIIT del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in cui si sia verificato l'Evento Rilevante; e (ii) la data in cui si è verificato un Evento Rilevante.

Le RSU Attribuite nel Primo Ciclo di Attribuzione giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato qui di seguito descritte. In

particolare, la maturazione delle RSU è subordinata al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Performance:

- a) la prima *tranche*, pari al 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura:
- interamente se (i) l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2023, e (ii) non si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2023; oppure
 - in misura pari al 50% (i.e. 12,5% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2023.
- b) la seconda *tranche*, pari al 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura:
- interamente se (i) l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2024, e (ii) non si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2024; oppure
 - in misura pari al 50% (i.e. 12,5% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
- c) la terza *tranche*, pari al 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura:
- interamente se (i) l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2025, e (ii) non si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2025; oppure
 - in misura pari al 50% (i.e. 12,5% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
- d) la quarta *tranche*, pari al 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura in misura pari al 50% (i.e. 12,5% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Le RSU Attribuite nel Secondo Ciclo di Attribuzione giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato qui di seguito descritte. In particolare, la maturazione delle RSU è subordinata al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Performance:

- a) la prima *tranche*, pari al 33,3% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura:
- interamente se (i) l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2024, e (ii) non si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2024; oppure

- in misura pari al 50% (i.e. 16,65% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
- b) la seconda *tranche*, pari al 33,3% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura:
- interamente se (i) l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2025, e (ii) non si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2025; oppure
 - in misura pari al 50% (i.e. 16,65% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
- c) la terza *tranche*, pari al 33,3% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura in misura pari al 50% (i.e. 16,65% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Le RSU Attribuite nel Terzo Ciclo di Attribuzione giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato qui di seguito descritte. In particolare, la maturazione delle RSU è subordinata al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Performance:

- a) la prima *tranche*, pari al 50% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura:
- interamente se (i) l'EBITDA Adjusted Consolidato, risultante dal bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025, è almeno pari al 90% dell'EBITDA Adjusted Target riferito al 31 dicembre 2025, e (ii) non si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra la Data di Attribuzione RSU e il 31 dicembre 2025; oppure
 - in misura pari al 50% (i.e. 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
- b) la seconda *tranche*, pari al 50% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura in misura pari al 50% (i.e. 25% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Le RSU Attribuite nel Quarto Ciclo di Attribuzione giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato qui di seguito descritte. In particolare, la maturazione delle RSU è subordinata al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Performance: la (prima e unica) *tranche*, pari al 100% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti, matura in misura pari al 50% (i.e. 50% delle RSU oggetto di possibile attribuzione ai Dipendenti) ove si sia verificato un Evento Rilevante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Il Beneficiario perderà definitivamente tutte le RSU Attribuite che non siano maturate alla Data di Maturazione ai termini e condizioni sopra descritti nel presente Paragrafo 2.2, Sotto-Paragrafo "Maturazione delle RSU Attribuite a seguito di un Evento Rilevante" e, pertanto, perderà definitivamente il diritto all'assegnazione delle Azioni relative a tutte le RSU Attribuite che non siano maturate alla Data di Maturazione ai termini e condizioni sopra descritti nel presente Paragrafo 2.2, Sotto-Paragrafo "Maturazione delle RSU Attribuite a seguito di un Evento Rilevante".

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su

strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il numero di RSU eventualmente attribuito al Beneficiario è correlato alla struttura organizzativa aziendale ed è determinato in base alla rilevanza della posizione organizzativa ricoperta, nonché dell'interesse della Società a graduare l'incentivazione a lungo termine nell'ambito delle proprie strategie.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compensi basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile in quanto il Piano prevede l'assegnazione di Azioni della Società.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile

Non ci sono particolari implicazioni di ordine fiscale e/o contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano RSU non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DEL PIANO

3.1 Poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione per l'attuazione del piano

È prevista l'attribuzione da parte dell'Assemblea degli azionisti al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, di ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e ove occorrer possa, ogni potere per: (i) individuare i Beneficiari del Piano e il numero massimo di RSU da assegnare a ciascuno di essi; (ii) verificare il raggiungimento degli Obiettivi di Performance, determinare conseguentemente il numero di azioni ordinarie da assegnare effettivamente a ciascun Beneficiario e procedere alle relative assegnazioni; nonché (iii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano, ivi incluso l'adempimento dei relativi obblighi informativi, all'Amministratore Delegato *pro tempore* in carica.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

La competenza per l'esecuzione del Piano spetta al Consiglio di Amministrazione.

La gestione operativa del Piano è delegata al Chief Executive Officer della Società che all'uopo si avvale dell'ausilio del Chief Operating Officer della Società. Il Chief Executive Officer di WIIT gestisce il Piano in conformità alle previsioni del Regolamento e riferisce in merito al Consiglio di Amministrazione di WIIT sull'andamento del Piano.

3.3 Procedure esistenti per la revisione del piano

Il Consiglio di Amministrazione può apportare al Regolamento e ai documenti connessi tutte le modifiche e integrazioni ritenute necessarie od opportune in conseguenza di fattori suscettibili di influire sulle Azioni, sulla Società e/o sul Gruppo WIIT e/o sul Piano e/o sugli Obiettivi di Performance (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie e riorganizzazioni riguardanti il Gruppo WIIT, operazioni sul capitale,

modifiche normative delle politiche di remunerazione o al perimetro di gruppo, *compliance* con specifiche normative di settore o straniere applicabili a singole società del Gruppo WIIT, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche), al fine di mantenere invariati, discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano. Ai fini dell'effettuazione della suddetta rettifica, il Consiglio di Amministrazione procederà secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari.

In caso di eventi, non specificamente disciplinati dal Regolamento, che interessino la Società e/o il Gruppo WIIT e suscettibili di influire sul Piano, il Consiglio di Amministrazione può apportare al Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie e/od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

Le modifiche e le integrazioni avranno effetto dalla data di approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, in relazione alle suddette operazioni, si rendesse opportuno o necessario posticipare il periodo di assegnazione delle Azioni, verrà data apposita comunicazione ai Beneficiari, precisando la durata della sospensione stessa.

Al verificarsi di eventi straordinari che abbiano un impatto materiale sulla significatività e sulla coerenza degli Obiettivi di Performance, il Consiglio di Amministrazione della Società, a suo insindacabile giudizio, potrà valutare se apportare opportune rettifiche alla consuntivazione degli Obiettivi di Performance volte a mantenerne invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

3.4 Modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione delle azioni

Le Azioni oggetto del Piano saranno rese disponibili utilizzando Azioni proprie già in portafoglio della Società o da acquistare ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun Amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Non si ravvisano situazioni di conflitto di interesse in quanto nessun amministratore è destinatario del Piano.

3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano in data 15 marzo 2023.

Il Piano sarà sottoposto all'approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, dell'Assemblea prevista per il 4 maggio 2023.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a) la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulato dall'eventuale comitato per la remunerazione

Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato in merito all'attribuzione delle RSU.

Tale informazione sarà comunicata secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Il prezzo di mercato delle Azioni di chiusura registrato alla data di approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione (i.e., 15 marzo 2023) è pari a Euro 20.

Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato in merito all'assegnazione delle RSU, pertanto, il prezzo di mercato delle Azioni alla data di assegnazione delle RSU da parte del Consiglio di Amministrazione, non è, alla Data del Documento Informativo, disponibile. Tale informazione sarà fornita secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

3.9 Presidi adottati dall'emittente in relazione alla tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano e possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

L'eventuale consegna delle Azioni ai Beneficiari avverrà in un momento differito rispetto all'attribuzione delle RSU, secondo quanto indicato nei Paragrafi 2.2 e 4.2.

Conseguentemente, l'eventuale diffusione di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 al momento dell'attribuzione delle RSU non spiegherebbe effetti apprezzabili sul comportamento dei Beneficiari, che, a tale momento, non possono effettuare alcuna operazione sulle Azioni oggetto del Piano, essendo la consegna delle stesse differita ad un momento successivo a quello dell'attribuzione delle RSU medesime.

La Società ottempererà, ad ogni modo, agli obblighi di informativa al mercato, ove previsti dalle disposizioni normative e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione ai Beneficiari di RSU.

L'attribuzione delle RSU avverrà a titolo gratuito. Ogni RSU Attribuita, qualora maturata secondo le condizioni e nei termini stabiliti nel Regolamento, darà diritto all'assegnazione a titolo gratuito di n. 1 Azione.

Le RSU saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né assoggettati a vincoli o costituiti oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

4.2 Periodo di attuazione del piano

Il Piano ha una durata di cinque anni.

L'attribuzione delle RSU ai Beneficiari potrà avvenire nel corso di 4 cicli di attribuzione, durante gli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026. Le RSU potranno essere attribuite anche in date diverse per ciascuno dei Beneficiari, purché rispettivamente entro: (i) il 31 dicembre 2023, per il primo ciclo (il "**Primo Ciclo di Attribuzione**"); (ii) il 31 dicembre 2024, per il secondo ciclo (il "**Secondo Ciclo di Attribuzione**"); (iii) il 31 dicembre 2025, per il terzo ciclo (il "**Terzo Ciclo di Attribuzione**"); e (iv) il 31 dicembre 2026, per il quarto ciclo (il "**Quarto Ciclo di Attribuzione**").

I Beneficiari riceveranno le Azioni relative alle RSU Maturate entro un termine massimo di 25 Giorni Lavorativi dalla Data di Maturazione, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4.3 Termine del piano

Il Piano avrà termine il 31 dicembre 2027.

4.4 Quantitativo massimo di strumenti finanziari assegnabili

Il Piano prevede l'attribuzione di massime n. 100.000 RSU, valide per l'assegnazione di massime n. 100.000 Azioni.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Le RSU Attribuite giungono a maturazione alla Data di Maturazione qualora si siano verificate le condizioni di risultato descritte nel Paragrafo 2.2.

4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio degli strumenti attribuiti

Le RSU saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di convertire in Azioni le RSU Attribuite (anche se Maturate) a seguito di: (i) tentato trasferimento per atto tra vivi o negoziazione delle RSU Attribuite, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, sia direttamente che indirettamente, anche mediante negozi giuridici volti a tale effetto; (ii) sottoposizione delle RSU Attribuite a pegno o ad altro diritto reale, ad oneri, sequestro, pignoramento o vincoli (attuali, eventuali, futuri e/o condizionati) di qualsiasi natura, sia reale che personale; o (iii) concessione in garanzia delle RSU Attribuite.

4.7 Eventuali condizioni risolutive in relazione al piano nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita delle azioni

Il Piano non contiene condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare i divieti di vendita delle RSU.

4.8 Effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione

In caso di cessazione del Rapporto antecedentemente alla Data di Maturazione a seguito di (i) licenziamento da parte della Società per giusta causa, oppure giustificato da motivi di carattere soggettivo; (ii) dimissioni volontarie da parte del Beneficiario; (iii) aspettativa non retribuita; (iv) raggiungimento delle condizioni per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di ottenere le Azioni corrispondenti alle RSU Attribuite (anche se Maturate).

In tutti i casi di cessazione del Rapporto diversi da quelli che precedono (incluso il decesso del Beneficiario), antecedentemente alla Data Maturazione, il Beneficiario (o i suoi eredi) potrà eventualmente mantenere in tutto o in parte le RSU Attribuite, ma non ancora Maturate, solo previa deliberazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione, cui spetterà ogni relativa determinazione a propria insindacabile discrezione.

Il Rapporto si considererà cessato antecedentemente alla Data Maturazione in caso di licenziamento o dimissioni comunicati prima della Data di Maturazione stessa, e ciò anche nei casi in cui la cessazione del Rapporto divenisse efficace successivamente alla Data di Maturazione per effetto del preavviso contrattualmente previsto o per qualsiasi altra ragione.

In caso di trasferimento del Rapporto ad un'altra società del Gruppo WIIT e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo WIIT, il Beneficiario conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del piano

Il Beneficiario perderà definitivamente tutte le RSU Attribuite che non siano maturate alla Data di Maturazione ai termini e condizioni descritti nel Paragrafo 2.2, Sotto-Paragrafo "Maturazione delle RSU Attribuite a seguito di un Evento Rilevante" e, pertanto, perderà definitivamente il diritto all'assegnazione delle Azioni relative a tutte le RSU Attribuite che non siano maturate alla Data di Maturazione ai termini e condizioni descritti nel Paragrafo 2.2, Sotto-Paragrafo "Maturazione delle RSU Attribuite a seguito di un Evento Rilevante".

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto" delle azioni da parte della Società

Il Piano prevede un meccanismo di restituzione (c.d. Claw Back). In particolare, fatto salvo quanto previsto dal CCNL di riferimento sui diritti e doveri dei dipendenti e dal codice etico via via vigente:

- (a) il Beneficiario perderà tutte le RSU Attribuite, ove abbia determinato o concorso a determinare:
 - comportamenti non conformi a disposizione di legge, regolamentari, statutarie, al codice etico o al Codice di Corporate Governance per le società quotate, da cui sia derivata una perdita significativa per il Gruppo WIIT;
 - comportamenti fraudolenti, dolosi o di colpa grave a danno del Gruppo WIIT;
- (b) il Gruppo WIIT si riserva di promuovere le azioni opportune per la restituzione delle Azioni ricevute dal Beneficiario ai sensi del Piano – oppure ove le stesse siano state cedute a titolo oneroso, di una somma equivalente al corrispettivo ricavato da detta cessione – qualora, nel termine di 3 anni dalla data di consegna delle Azioni, risulti che il Beneficiario abbia determinato o concorso a determinare:
 - comportamenti non conformi a disposizione di legge, regolamentari, statutarie, al codice etico o al Codice di Corporate Governance per le società quotate, da cui sia derivata una perdita significativa per il Gruppo WIIT;
 - comportamenti fraudolenti, dolosi o di colpa grave a danno del Gruppo WIIT.

Il Piano prevede altresì la concessione da parte dei Beneficiari alla Società di un'opzione di acquisto di tutte le Azioni ricevute ai sensi del Piano, che potrà essere esercitata entro e non oltre il 31 dicembre 2027.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle azioni

Non applicabile in quanto l'eventuale assegnazione delle Azioni ai sensi del Piano avverrà a titolo gratuito.

4.12 Valutazione dell'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Il Piano ha ad oggetto l'assegnazione di massime n. 100.000 RSU, valide per l'assegnazione di massime n. 100.000 Azioni proprie della Società.

Alla Data del Documento Informativo, non è possibile quantificare l'onere atteso per la Società in quanto esso dipenderà dal valore di mercato delle Azioni al momento dell'assegnazione. L'informazione sarà fornita con le modalità e nei termini indicati dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti).

4.13 Eventuali effetti diluitivi determinati dal Piano

L'attuazione del Piano non avrà effetti diluitivi sul capitale della Società in quanto l'assegnazione delle Azioni avverrà impiegando Azioni proprie.

4.14 Limiti per l'esercizio di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Il Piano non prevede limiti all'esercizio dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto in relazione alle Azioni che saranno assegnate ai sensi del Piano.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile in quanto il Piano prevede l'assegnazione di Azioni WIIT, negoziate sull'EXM.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando: a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse; b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal Consiglio di Amministrazione. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-quater i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui: (i) al punto 1.1; (ii) alle lett. a) e b), del punto 1.3; (iii) alle lett. a) e b), del punto 1.4

Tali informazioni saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.